

## A meeting Invernale le nuove classifiche dei bilanci e il Rapporto ITS ANGAISA 2015.

In occasione del Meeting Invernale ANGAISA, che si terrà a Milano presso Palazzo Castiglioni il prossimo giovedì 3 dicembre, verranno distribuiti a tutti i partecipanti la nuova edizione delle "Classifiche dei bilanci" e il "Rapporto ITS ANGAISA 2015".

Le **Classifiche dei bilanci** includono la 13ª edizione delle "Classifiche Distributori Idrotermosanitari" e la 5ª edizione delle "Classifiche Produttori Idrotermosanitari", costituite da:

- un campione di oltre 600 aziende distributrici con 1 tabella generale, 11 tabelle regionali, 4 tabelle dedicate alle prime aziende, secondo alcune tipologie di indicatori e alcuni grafici di dispersione che danno la panoramica della posizione delle aziende distributrici del settore, accompagnati da brevi commenti;
- un campione costituito da circa 350 industrie; oltre alla classifica generale delle aziende, vengono proposte alcune "top list" relative alle principa-

li famiglie merceologiche di riferimento per il settore idrotermosanitario.



Il **Rapporto ITS ANGAISA** è un volume di circa 100 pagine realizzato in collaborazione con Cerved Group e Mostra Convegno Expocomfort, che presenta i principali dati relativi alla grande distribuzione specializzata ITS italiana e comprende i risultati di un'indagine conoscitiva condotta su un campione significativo dei distributori associati ANGAISA.

Vengono presi in considerazione, fra

l'altro, i principali codici attività, la localizzazione e dimensione delle aziende distributrici, fino a scendere nei dettagli del numero addetti, delle superfici di vendita, delle merceologie trattate e della tipologia dei clienti (con relativa segmentazione del fatturato), con ulteriori approfondimenti dedicati all'utilizzo di internet e dei social network, alla fruizione di corsi di formazione, alla partecipazione a fiere di settore, ecc.



Nei giorni successivi al Meeting, i Soci ANGAISA riceveranno una copia delle due pubblicazioni a titolo gratuito e potranno acquistare eventuali copie aggiuntive al prezzo loro riservato. Per informazioni: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it) ●

## Normative

### Ambiente



#### Albo gestori ambientali. Criteri per l'iscrizione nelle categorie 4 e 5.

Definiti dal Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali i criteri per l'applicazione dell'art. 8 comma 2 del D.M. 3 giugno 2014 n.120.

Con deliberazione del 16 settembre 2015 il Comitato nazionale dell'Albo gestori

ambientali ha definito i criteri per l'applicazione dell'art. 8 comma 2 del D.M. 3 giugno 2014 n.120.

Tale disposizione prevede che le iscrizioni nelle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) consentano l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis (Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno) e 3-bis (gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE) purché lo svolgimento di tali ultime attività non comporti variazioni della categoria, classe e tipologia dei rifiuti per i quali l'impresa è iscritta, e i criteri vengano stabiliti da ap-

posita delibera che è appunto quella emanata dall'Albo il 16 settembre scorso. Gli articoli 1 e 2 della deliberazione disciplinano i criteri e le modalità per le iscrizioni nella categorie 4 e 5.

L'art. 3 rinvia agli allegati A e B della delibera che contengono rispettivamente il modello per l'iscrizione con procedura ordinaria e il modello per la richiesta di adeguamento dell'iscrizione.

Successivamente, con deliberazione del 15 ottobre 2015 sono state apportate integrazioni ricomprendendo due ulteriori fattispecie di imprese:

- impresa che trasporta rifiuti speciali non pericolosi dei quali la stessa risulta essere produttore iniziale o nuovo produttore (art. 1 comma 2);
- impresa che può essere iscritta per trasportare rifiuti speciali non pericolosi dei quali la stessa fa commercio o per trasporti funzionali all'impianto o agli

impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente (art. 2 comma 1 nuova lettera c).

Rimandiamo le aziende interessate ai testi integrali dei due provvedimenti, disponibili all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Ambiente • Albo gestori ambientali.

## Fisco



### Legge di Stabilità 2016. Bonus mobili. I nodi ancora da sciogliere.

I dettagli da chiarire affinché il provvedimento abbia efficacia una volta entrato in vigore.

Serviranno istruzioni dettagliate, per far funzionare bene (e da subito) il bonus mobili riservato alle giovani coppie con almeno un under 35, che prevede l'acquisto di mobili svincolato dagli interventi di ristrutturazione. Vediamo alcuni dei principali profili che dovranno essere chiariti dal Parlamento o dalle Entrate.

#### Il requisito dei tre anni.

L'agevolazione premia le giovani coppie che formano «un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni». La formulazione lascia pensare i tre anni non siano necessari in caso di matrimonio, ma sarebbe utile una conferma. C'è poi da chiedersi come documentare la convivenza per chi non è sposato: la residenza anagrafica va senz'altro bene, ma potrebbero entrare in gioco anche i registri comunali delle unioni civili.

Un dubbio riguarda anche i coniugi: alla lettera devono essere già sposati al momento dell'acquisto, ma può capitare che una coppia prima stipuli il rogito e poi si sposi. In questo caso sarebbe utile salvare lo spirito della legge e concedere comunque il bonus.

#### L'acquisto della casa.

La detrazione - pari al 50% su una spesa massima di 16mila euro, da recuperare in 10 anni - si applica sulle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Trattandosi di un bonus per le persone fisiche, varrà il principio di cassa, e quindi si dovrà fare riferimento alla data del pagamento (e non della fattura).

Il testo del Ddl, però, non chiede espressamente che la casa sia acquistata nello stesso arco temporale. Vista la complessità degli acquisti immobiliari - che tra preliminare e mutuo possono perfezionarsi nell'arco di qualche mese - pare logico consentire a chi ha comprato casa nel 2015 di applicare il bonus sui mobili acqui-

stati nel 2016. Così come potrebbero rientrare eventuali pagamenti di arredi eseguiti l'anno prossimo in vista di un rogito destinato a essere siglato all'inizio del 2017. La norma dice che le giovani coppie devono essere «acquirenti»: a rigore, quindi, è sufficiente che la casa sia comprata per intero da uno solo dei componenti del nucleo. Viceversa, non è indispensabile che la casa sia acquistata con l'agevolazione «prima casa» sull'imposta di registro o sull'Iva, perché si parla di abitazione principale: in pratica, è sufficiente che la famiglia prenda la residenza nella casa. La norma non fissa un termine entro cui adibire l'immobile ad abitazione principale: quindi, nel caso la famiglia abbia bisogno di tempo per organizzare il trasloco, un certo divario temporale pare ammissibile. Ma occorrerà ragionare con buon senso (magari facendo riferimento ai 18 mesi concessi dalla normativa sulla prima casa per prendere la residenza nel Comune).

#### Fatture e pagamenti.

Quelle per l'acquisto dei mobili devono essere «spese documentate». Andando per analogia con l'altro bonus mobili - quello abbinato alle ristrutturazioni - sarà sufficiente la fattura d'acquisto con la descrizione dei beni acquistati. Ragionevolmente, anche per questi arredi sarà ammesso il pagamento con bancomat e carta di credito, oltre che con bonifico parlante (ma bisognerà chiarire con quale causale).  
*Fonte: "Il Sole 24 Ore".*

#### Dichiarazione. Presentazione tramite raccomandata. Prova dell'avvenuta presentazione.

La prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione fiscale può essere fornita attraverso la ricevuta di spedizione della raccomandata o altro documento comprovante la data di consegna dell'Ufficio postale.

L'avvenuta presentazione della dichiarazione è collegata alla mera ricevuta di spedizione e non alla ricezione del relativo plico, non essendo richiesto l'inoltro con avviso di ricevimento. Stante la presunzione di normale recapito a cura del servizio postale universale, spetta alla parte pubblica dimostrare il mancato recapito per causa addebitabile al mittente, attraverso opportune ricerche anche postali, non bastando il dato della semplice assenza della dichiarazione nella banca dati dell'anagrafe tributaria.

*Cassazione, Sez. VI civ. - T, Pres. Bognanni, Est. Conti - Ord. N. 15806, del 24 giugno 2015.*

#### IMU e TASI. Versamento a saldo.

Scade il termine per il versamento dei saldi dell'IMU e della TASI.

Come noto, l'IMU e la TASI devono essere versate in due rate: la prima rata a titolo di acconto entro il 16 giugno e la seconda rata a titolo di saldo entro il 16 dicembre

(art. 9, D.lgs n. 23/2011). Pertanto, la scadenza prevista per il pagamento a saldo dei suindicati tributi è il prossimo 16 dicembre 2015. Per il versamento dei saldi dell'IMU e della TASI, il calcolo deve essere effettuato considerando la differenza tra quanto complessivamente dovuto e quanto pagato con il primo acconto. Si ricorda al proposito che l'acconto per l'IMU è stato versato sulla base delle aliquote del 2014, mentre nel conguaglio a saldo l'importo dovuto dovrà essere determinato sulla base delle aliquote 2015, se il Comune ha deliberato entro il 28 ottobre 2015; in caso di mancata delibera entro il suddetto termine, il saldo dovrà essere calcolato sulla base delle aliquote 2014.

#### Beni strumentali nuovi. Credito d'imposta.

Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, a decorrere dal 2016, del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 96 del 19 novembre 2015, recante: "Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91". Si ricorda che i soggetti titolari di reddito d'impresa possono utilizzare un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015 (vedi art. 18, comma 1, del D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014).

Il suddetto credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. La prima quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo. Con la risoluzione in esame, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta sopra citato, tramite il modello F24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

- "6856" denominato "Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA". Il codice tributo in esame sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016.



### Controlli a distanza dei lavoratori a misura di privacy.

#### La nuova disciplina dei controlli a distanza dei lavoratori e gli obblighi di informazione in capo al datore di lavoro.

Lo scorso 23 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'ultimo Decreto attuativo del Jobs Act (il D.Lgs. n. 151/2015) che, tra le varie novità, contiene una radicale modifica dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, norma che - sin dagli anni '70 - poneva un generale divieto per il datore di lavoro di controllare a distanza l'attività dei propri lavoratori attraverso impianti audiovisivi e altre apparecchiature. Il divieto dei controlli a distanza veniva però temperato, già nella precedente versione dell'articolo 4, dalla possibilità, riconosciuta al datore di lavoro, di raggiungere un accordo con i sindacati (o in difetto di accordo, mediante un'autorizzazione dell'Ispezzato del lavoro) che consentiva l'installazione di apparecchiature di controllo dalle quali fosse derivata anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ma solo a condizione che tali apparecchiature fossero richieste da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro. Stando al tenore letterale della precedente versione dell'art. 4, la suddetta procedura autorizzatoria (mediante accordi sindacali o provvedimenti dell'Ispezzato del lavoro) doveva essere necessariamente implementata anche per quegli strumenti, quali il telefono cellulare e il GPS montato nelle auto aziendali, che consentivano, oltre al normale utilizzo ai fini lavorativi, il controllo a distanza dell'attività lavorativa. Il nuovo art. 4, se da un lato lascia pressoché invariata la disciplina generale dei controlli a distanza dell'attività lavorativa effettuati mediante impianti audiovisivi o altri strumenti, dall'altro introduce alcune rilevanti novità per quanto riguarda i controlli effettuati mediante gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (smartphone, smartwatch, tablet, laptop e navigatore satellitare installato nelle auto, per citarne alcuni) e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (badge e non solo). Tali novità consistono in primo luogo nella legittimità "in re ipsa" degli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, non richiedendosi più in capo al datore di lavoro alcun onere autorizzatorio preventivo (di natura sindacale o amministrativa), e in secondo luogo - ed è questo il punto più rilevante della modifica - nell'utilizzabilità delle informazioni raccolte mediante tali

strumenti a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (quindi anche disciplinari). L'utilizzo delle suddette informazioni non è tuttavia incondizionato, poiché il nuovo articolo 4 pone al datore di lavoro due limitazioni non di poco conto:

- l'obbligo di dare al lavoratore interessata adeguata informazione delle modalità d'uso di tali strumenti di lavoro;
- il rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003).

S'impone pertanto alle aziende e ai datori di lavoro che vogliono utilizzare tali dati, di dotarsi al più presto di policy interne (o di adeguare quelle già esistenti) che disciplinino in maniera puntuale l'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione ai propri dipendenti e chiariscano a questi ultimi, in maniera trasparente, la possibilità e le modalità di effettuazione dei controlli. Tali policy dovranno essere necessariamente redatte non solo nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, ma anche in conformità ai provvedimenti e alle linee guida dettate dal Garante per la protezione dei dati personali, che già impongono ai datori di lavoro - ad esempio con riferimento all'utilizzo della posta elettronica e della rete internet nel rapporto di lavoro - l'adozione di policy interne e la predisposizione di misure organizzative e tecnologiche idonee a limitare al minimo l'acquisizione e l'utilizzazione dei dati personali dei lavoratori, in ossequio ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza. I datori di lavoro dovrebbero infine valutare attentamente l'opportunità di ottenere il consenso espresso da parte dei lavoratori al trattamento dei loro dati personali (anche di quelli potenzialmente sensibili, quali - ad esempio - le opinioni politiche o l'orientamento sessuale) acquisiti mediante l'utilizzo di strumenti leciti di controllo a distanza. Un'ultima novità, non di poco conto, introdotta dal D.lgs 151/2015 riguarda la modifica dell'art. 171 del Codice per la tutela dei dati personali (D.lgs 196/2003). Tale norma, che estendeva le sanzioni penali previste dall'art. 38 dello Statuto dei Lavoratori (l'ammenda fino a Euro 1.549 e l'arresto fino ad un anno) alla violazione delle disposizioni di cui all'art 4 del medesimo Statuto, è stata riscritta richiamando unicamente i primi due commi dell'art. 4 e lasciando quindi priva di sanzione penale l'ipotesi (di cui al terzo comma) di utilizzo illegittimo da parte del datore di lavoro delle informazioni raccolte mediante gli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori.

Fonte: *Il Sole 24 Ore*.

## Lavoro



### Indice ISTAT. Trattamento di fine rapporto.

#### Reso noto l'indice nazionale generale per il mese di ottobre.

L'Istat, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2010=100, è risultato, per il mese di ottobre, pari a 107,20.

### CIGS. Precisazioni del Ministero del Lavoro.

#### Il Ministero del Lavoro fornisce precisazioni in materia di CIGS, in merito alla causale d'intervento "crisi aziendale".

Il Ministero del Lavoro, a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 148/2015 di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con circolare n. 30 del 9 novembre scorso, ha fornito precisazioni in materia di CIGS, in merito alla causale d'intervento "crisi aziendale", con particolare riferimento alla cessazione d'attività e alle istanze di proroga dei trattamenti di CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione e contratti di solidarietà.

In particolare, ha precisato che:

- per l'unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito del trattamento di CIGS per crisi per cessazione, non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento di CIGS per qualunque causale;
- alle istanze di proroga dei trattamenti di CIGS, presentate dopo il 24 settembre 2015, sia nell'ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell'ambito di contratti di solidarietà già presentati alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 148/2015, si applicheranno le disposizioni relative alla previgente normativa.

Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della predetta circolare disponibile all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative •  
Lavoro • Ammortizzatori sociali.

## Previdenza



### Chiarimenti sull'indennità NASpl.

L'INPS fornisce chiarimenti in merito al modulo di indennità NASpl presentata dal lavoratore all'INPS.

L'INPS, con circolare n. 194 del 27 novembre scorso, in merito all'indennità NASpl (nuovo sussidio di disoccupazione involontaria per i lavoratori dipendenti privati), ha precisato che il modulo di domanda di indennità NASpl, presentata dal lavoratore all'INPS, equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e che il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo si considera soddisfatto quando sono presenti, nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, 5 settimane di contribuzione. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della suddetta circolare, disponibile all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative •  
Previdenza • INPS.

## Notizie varie

### Accordo – quadro ANGAISA / SIRIO INFORMATICA E SISTEMI.



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro in funzione del quale tutte le aziende associate ANGAISA potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati da SIRIO INFORMATICA E SISTEMI. Sul mercato dal 1974, oggi Sirio informatica e sistemi opera nei settori del software gestionale e dei servizi, dove informatica e conoscenza trovano applicazione ai massimi livelli, e ha prodotto valore per i propri clienti privilegiando l'efficienza e la serietà. Oltre quarant'anni di esperienza consolidata grazie a criteri produttivi all'avanguardia e a know-how specialistico, affidabilità dei prodotti e dei servizi, continuità nell'evoluzione tecnologica e tutela degli investimenti effettuati dai clienti sono i cardini della loro filosofia. I principali servizi offerti da SIRIO sono i seguenti:

- CloudPowerSirio: è il nuovo approccio per l'utilizzo delle applicazioni gestionali di Sirio informatica e sistemi. Un servizio che comprende tutto ciò che serve ed è fruibile quando serve, quanto serve, con un piccolo canone mensile per utente;
- SoftwareSirio SIDIS è una soluzione chiavi in mano, Internet nativa, fruibile online in tempo reale dal personale dell'azienda, nelle filiali e anche dai clienti;
- Board: BOARD 9 risponde all'esigenza di processi decisionali più intelligenti. Dalle analisi predittive a un nuovo ambiente grafico; dalla scalabilità orizzontale al data-entry su dispositivi mobile; dalla geo-intelligenza all'introduzione di formule EXCEL-LIKE nei report. BOARD 9 presenta molteplici novità e miglioramenti che ne accrescono drasticamente la capacità di supportare e orientare in modo efficace i processi decisionali di organizzazioni di qualsiasi dimensione e settore. BOARD 9, la nuova versione

dell'unico software che unifica in un solo prodotto soluzioni di Business Intelligence, CPM e Analytics;

- Webgate400, l'unico TOOL che modernizza veramente le applicazioni software RPG rendendole Windows e Internet native su piattaforma IBM Power System.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, alle scontistiche e ai riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono contenuti all'interno della scheda disponibile sul portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da SIRIO INFORMATICA E SISTEMI.

### Accordo – quadro ANGAISA / BIMobject®



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro ANGAISA e BIMobject®, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore degli strumenti e servizi erogati da BIMobject®. BIMobject®, multinazionale svedese nata nel 2012, quotata Nasdaq, è stata ideata per essere l'anello di congiunzione tra aziende e professionisti della progettazione al fine di generare con la piattaforma BIMobject® Cloud una comunicazione B2B a livello internazionale tra domanda e offerta. La metodologia BIM (Building Information Modeling) permette al progettista di integrare nel progetto digitale oggetti reali che includono: disegno 2d, modello 3d, materiale, voce di capitolato, manutenzione, costo, ecc. Il modello così generato può essere utile per calcoli, verifiche e analisi per tutto il processo di filiera. Alle aziende associate ANGAISA è riservato uno sconto del 10% sui seguenti servizi BIMobject®:

- Sviluppo oggetti BIM rappresentanti i prodotti reali dell'azienda
- BIMobject® Publishing fino a 50 Schede Prodotto BIMobject® pubblicate
- BIManalytics™ Pro per 5 utenti, analisi e comunicazione con i progettisti e BIM-Mail™
- E-Learning dedicato - Video Tutorial sul canale Youtube BIMobject sui vostri oggetti BIM
- N.1 citazione nella newsletter settimanale BIMobject (database mondiale)
- Partecipazione alle giornate BIMday per incontri con i professionisti della progettazione.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da BIMobject®.

### Accordo – quadro ANGAISA / STRATEGIQS EDIZIONI



Vi ricordiamo che ANGAISA e Strategiqs Edizioni Srl hanno rinnovato l'accordo quadro grazie al quale tutte le aziende associate (Soci Ordinari e Sostenitori) potranno abbonarsi alla rivista HARVARD BUSINESS REVIEW, usufruendo di uno sconto del 30% rispetto alle normali condizioni "di listino". HARVARD BUSINESS REVIEW è la rivista di management e business più diffusa al mondo, con 250 mila copie vendute negli Stati Uniti e circa 200 mila ormai diffuse attraverso le edizioni internazionali: dalla Russia alla Cina, dalla Germania alla Polonia, dall'America Latina al Giappone e alla Corea, oltre all'Italia. Nei 10 numeri pubblicati annualmente, l'edizione italiana della Harvard Business Review presenta i migliori articoli tradotti dalla versione originale e firmati da alcuni fra i più autorevoli e noti esperti di management a livello mondiale, oltre ad analisi e commenti di docenti e manager italiani, case-histories e interviste ai protagonisti della vita economica nazionale. La convenzione sarà valida fino al **30 giugno 2016**. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono contenuti nella scheda (che comprende il relativo modulo d'ordine) disponibile sul portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.  
La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.  
Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano  
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22  
e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su: periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

